

I PUNTI DA DEFINIRE PER NON SBAGLIARE

1

L'ACCORDO

È indispensabile e deve disciplinare:

- le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali;
- le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore;
- le modalità di esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione del lavoratore;
- le condotte legate alla prestazione al di fuori dei locali aziendali che comportano sanzioni disciplinari

2

SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici messi a disposizione dello smart worker, che deve però scegliere luoghi idonei per rendere la prestazione. È necessario consegnare annualmente al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa sui rischi specifici legati alla esecuzione del lavoro

3

IL POTERE DISCIPLINARE

Nell'accordo che le parti sottoscrivono per regolare il rapporto di lavoro in modalità agile devono essere indicate le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che possono dare luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari. Devono anche essere previste le modalità di diffusione del codice disciplinare dell'azienda

4

IL POTERE DI CONTROLLO

Possano essere installati dispositivi che consentano anche il controllo a distanza del lavoratore solo per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale, a patto che ci sia un accordo sindacale sul tema o che l'azienda abbia avuto il via libera dell'Ispettorato del lavoro. Questa necessità viene meno per gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione e per il controllo di accessi e presenze.

5

DURATA E RECESSO

La durata dell'accordo è definita dalle parti, può essere a tempo determinato o indeterminato. Se a termine, l'accordo può essere prorogato con il consenso delle parti. Se è a tempo indeterminato, le parti possono recedere con preavviso di 30 giorni, 90 giorni a favore dei disabili. Si può recedere senza preavviso nel patto a tempo indeterminato, per giustificato motivo da esplicitare.